

FASCICOLO INFORMATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO

MULTIRISCHI DELL'ABITAZIONE PLUS

Prestazioni assicurate da:



**Società Cattolica di Assicurazione
Società Cooperativa**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa

- a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00012;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Italia;
- c) Telefono: 045.8391111; sito Internet: www.cattolica.it, cattolica@cattolicaassicurazioni.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
- e) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A – 00196 Roma.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2009 ammonta a 1.265 milioni di euro, di cui 1.140 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2009 risulta pari al 512%.

3. Conflitto di interessi

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.

In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.”

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente Convenzione, stipulata dalla Banca con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.

Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata annuale con tacito rinnovo.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 3

AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta

La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.

In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenze secondo quanto previsto dall'art. 4 delle CGA.

La disdetta della singola copertura assicurativa da parte dell'Assicurato deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Copertura Assicurativa stessa.

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

4.1 Coperture assicurative offerte

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle combinazioni di garanzie indicate nel Modulo di Adesione e riportate nei Pacchetti sotto elencati:

PACCHETTI	GARANZIE	SETTORE
PACCHETTO 1 Modulo BASE	Incendio, fulmine, esplosione, scoppio Fabbricato	SETTORE A
PACCHETTO 1 PLUS Modulo BASE	PACCHETTO 1 + Incendio Contenuto	SETTORE A
PACCHETTO 2 Modulo INTERMEDIO	PACCHETTO 1 + Eventi naturali ed Eventi socio-politici Acqua condotta, Ricerca guasto, Fenomeno elettrico Fabbricato	SETTORE A SETTORE B SETTORE C
PACCHETTO 2 PLUS Modulo INTERMEDIO	PACCHETTO 2 + Eventi naturali Contenuto Acqua condotta e Fenomeno elettrico Contenuto	SETTORE A SETTORE B SETTORE C
PACCHETTO 3 (*) Modulo AVANZATO	PACCHETTO 2 + Responsabilità Civile Fabbricato	SETTORE A, B, C SETTORE D
PACCHETTO 3 (*) PLUS Modulo AVANZATO	PACCHETTO 2 PLUS + Responsabilità Civile Fabbricato	SETTORE A, B, C SETTORE D

PACCHETTO 4 (*) Modulo GLOBALE	PACCHETTO 2 + Responsabilità Civile Vita Privata	SETTORE A, B, C SETTORE E
PACCHETTO 4 (*) <i>PLUS</i> Modulo GLOBALE	PACCHETTO 2 <i>PLUS</i> + Responsabilità Civile Vita Privata	SETTORE A, B, C SETTORE E

() Le garanzie prestate di cui ai pacchetti 3 e 4 (base & plus) non possono essere prestate a favore di persone giuridiche.*

La Copertura Assicurativa è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze, adibiti, per almeno $\frac{3}{4}$ della superficie complessiva a civile abitazione, uffici e/o studi professionali, sui quali esista un'ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione a garanzia del contratto di mutuo stipulato con l'Assicurato.

L'assicurazione è altresì prestata, limitatamente al SETTORE A di cui al PACCHETTO 1 – Modulo BASE, anche per:

- i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione, destinati a civile abitazione, uffici e/o studi professionali;
- i box (escluse le autorimesse).

4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni

Per conoscere , in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- SETTORE A - Incendio del Fabbricato e altri danni ai beni – Art. 22, 28;
- SETTORE B - Eventi Naturali e Sociopolitici/Atti Vandalici – Art. 34;
- SETTORE C - Acqua Condotta, Ricerca Guasto, Fenomeno Elettrico – Art. 38, 40, 41;
- SETTORE D – Responsabilità Civile Fabbricato – Art. 54;
- SETTORE E – Responsabilità Civile Vita Privata - Art. 59;

4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali

Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli 21, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 57 e 58 della Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di Scoperto

Somma assicurata : € 15.000

Ammontare del danno : € 5.000

Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : (€ 5.000 x 30%) = € 1.500 → scoperto € 2.000

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000

Esempio numerico di Franchigia

Es.1

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €10.000
Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850

Es. 2

Somma assicurata : € 100.000
Ammontare del danno : €100
Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0

Esempio numerico di Massimale

Es.1

Somma assicurata: € 100.000
Ammontare del danno : € 110.000
Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900
Quota a carico dell'Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100

Es. 2

Somma assicurata: € 100.000
Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 → € 20.000
Ammontare del danno : € 22.500
Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900
Quota a carico dell'Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:

Secondo il disposto dell'Art. 8 delle CGA, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

ESEMPIO: L'immobile assicurato viene ampliato di metratura.

7. Premio

La Banca Contraente della convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio assicurativo, relativo ad ogni singolo Assicurato, determinato come riportato nelle Condizioni Generali di polizza, avverrà tramite l'utilizzo di procedura RID, versato direttamente sul CC della Società.

Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:

Pagamento del premio assicurativo su base annua

Il costo assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni, di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di adesione.

Tassi e premi lordi ‰

Anni durata	Pacchetto 1	Pacchetto 1 Plus	Pacchetto 2	Pacchetto 2 Plus	Pacchetto 3	Pacchetto 3 Plus	Pacchetto 4	Pacchetto 4 Plus
1	0,23	0,23+ 0,21	0,60	0,60+ 0,38	0,78	0,78+ 0,38	0,78+ € 35	0,78+ 0,38+ € 35

7.1 Mezzi di Pagamento

Modalità di pagamento a disposizione dell'Assicurato

- Addebito tramite R.I.D.

7.2 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto

I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
35%	57,14%

Tabella esemplificativa dei premi:

La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni).

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato	€ 100.000,00	€100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Pacchetto di Garanzie scelto	1	1 PLUS	2	2 PLUS
Durata del mutuo (mesi)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)
Durata della copertura assicurativa (mesi)	12 mesi (1 anno)	12 mesi (1 anno)	12 mesi (1 anno)	12 mesi (1 anno)
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la	€ 23,00	€ 44,00	€ 60,00	€ 98,00

durata della copertura				
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 18,81	€ 36,00	€ 49,08	€ 80,16
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto)	€ 6,58	€ 12,6	€ 17,18	€ 28,06
Provvigioni percepite dall'Intermediario (in valore assoluto)	€ 3,76	€ 7,2	€ 9,82	€ 16,03

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato	€ 100.000,00	€100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Pacchetto di Garanzie scelto	3	3 PLUS	4	4 PLUS
Durata del mutuo (mesi)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)
Durata della copertura assicurativa (mesi)	12 mesi (1 anno)	12 mesi (1 anno)	12 mesi (1 anno)	12 mesi (1 anno)
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 78,00	€ 116,00	€ 113,00	€ 151,00
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 63,80	€ 94,89	€ 92,43	€ 123,52
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto)	€ 22,33	€ 33,21	€ 32,35	€ 43,23
Provvigioni percepite dall'Intermediario (in valore assoluto)	€ 12,76	€ 18,98	€ 18,49	€ 24,70

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.

9. Legge applicabile al contratto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

10. Regime fiscale

I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 22,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro

a) Obblighi dell'Assicurato.

L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno a seguito del verificarsi di un evento coperto da garanzia.

L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

b) Denuncia di sinistro alla Società.

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.
Ufficio sinistri
Via Valle di Pruvignano, 20
37020 S. Floriano di San Pietro in Cariano, Verona (VR)
oppure telefonando al
numero verde 800-206692

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

c) Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop.
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 045.83.72.354
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

13. AVVERTENZA - Arbitrato

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Assicurato

Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
(Dott. Paolo Bedoni)



DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione, proprietaria del fabbricato e , se specificato dell'arredamento ivi contenuto, indicato nel Modulo di Adesione e che abbia aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione alle coperture assicurative derivanti dalla Convenzione Collettiva stipulata dalla Banca.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione;

Contraente della Convenzione

BANCA DI CIVIDALE S.p.A., che stipula la Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società.

Decorrenza:

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Ente Vincolatario

BANCA DI CIVIDALE S.p.A., Piazza Duomo, 8 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).

Franchigia

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario Collocatore

La **BANCA DI CIVIDALE S.p.A.** che propone all'Assicurato la copertura assicurativa

Modulo di Adesione

La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.

Nucleo Familiare

L'insieme delle persone che compongono il Nucleo Familiare secondo quanto risulta dallo Stato di Famiglia dell'Assicurato.

Polizza

Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza.

Premio

La somma in denaro comprensiva di imposte che la Banca Contraente della Convenzione deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale dell'importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società:

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa con Sede Legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.

Indirizzo a cui spedire comunicazioni e/o documenti: Via di Valle Pruviniario, 20 – 37020 San Floriano (Verona).

DEFINIZIONI SPECIFICHE
PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI, FURTO
- SETTORE A, B, C, D, E -

Nel testo che segue si intende per:

Appartamento

Porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue sovrastanti e sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Casa

Villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Collezione

Raccolta di oggetti dello stesso genere.

Contenuto

L'insieme degli oggetti, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, quali mobili, arredi, decorazioni, suppellettili ed oggetti personali che si trovano nei locali dell'immobile indicato in polizza e nelle sue pertinenze, anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli, giardini e box).

Si intendono compresi nel contenuto anche la biancheria, gli oggetti di vestiario ed indumenti in genere, tappeti, pellicce, libri, elettrodomestici, personal computer nonché strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette, provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione, nonché gli apparecchi di riscaldamento di aerazione e di condizionamento d'aria, purché siano mobili.

Sono inoltre compresi quadri, dipinti, arazzi, statue e collezioni in genere.

Sono pure compresi mobilio, arredamento ed attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'Assicurato costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'Assicurato.

Collezione

Raccolta di oggetti dello stesso genere.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Dimora abituale

La residenza anagrafica dell'Assicurato.

Dimora saltuaria

Casa o appartamento non dimora abituale.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli nonché le dipendenze e pertinenze separate.

Fenomeno Elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- Corto Circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- Variazione di Corrente: scostamento del livello di intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- Arco Voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi ed Infissi

Tutto quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi), manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).

Furto

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori per eccesso di pressione interna.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Materiali esplosivi

Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
 - b) esplodono per azione meccanica o termica;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali infiammabili

Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplosivi quali:

- i gas combustibili;
- i liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- l'ossigeno, le sostanze e i prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- le sostanze e i prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, raccolte e collezioni in genere. Per metalli preziosi si intendono esclusivamente oro e platino.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Tetto – Copertura – Solai

- **tetto**: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene);
- **copertura**: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- **solai**: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Vetri:

Si intendono le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.

Valori:

Denaro, Carte Valori, e titoli di credito in genere.

FORME DI GARANZIA

Nel testo che segue si intende per:

Primo Rischio Assoluto (PRA)

La garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ..

Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

Valore intero (VI)

La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere l'intero valore dei beni stessi. Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo 1907 del cod. civ.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in relazione alle garanzie indicate nel Modulo di Adesione secondo le seguenti combinazioni per i danni determinati dagli eventi previsti nei pacchetti sotto elencati.

Le combinazioni di garanzia sono le seguenti:

OFFERTA	GARANZIE	SETTORE
PACCHETTO 1 Modulo BASE	Incendio, fulmine, esplosione, scoppio Fabbricato	SETTORE A
PACCHETTO 1 PLUS Modulo BASE	PACCHETTO 1 + Incendio Contenuto	SETTORE A
PACCHETTO 2 Modulo INTERMEDIO	PACCHETTO 1 + Eventi naturali ed Eventi socio-politici Acqua condotta, Ricerca guasto, Fenomeno elettrico Fabbricato	SETTORE A SETTORE B SETTORE C
PACCHETTO 2 PLUS Modulo INTERMEDIO	PACCHETTO 2 + Eventi naturali Contenuto Acqua condotta e Fenomeno elettrico Contenuto	SETTORE A SETTORE B SETTORE C
PACCHETTO 3 (*) Modulo AVANZATO	PACCHETTO 2 + Responsabilità Civile Fabbricato	SETTORE A, B, C SETTORE D
PACCHETTO 3 (*) PLUS Modulo AVANZATO	PACCHETTO 2 PLUS + Responsabilità Civile Fabbricato	SETTORE A, B, C SETTORE D
PACCHETTO 4 (*) Modulo GLOBALE	PACCHETTO 2 + Responsabilità Civile Vita Privata	SETTORE A, B, C SETTORE E
PACCHETTO 4 (*) PLUS Modulo GLOBALE	PACCHETTO 2 PLUS + Responsabilità Civile Vita Privata	SETTORE A, B, C SETTORE E

() Le garanzie prestate di cui ai pacchetti 3 e 4 (base & plus) non possono essere prestate a favore di persone giuridiche.*

La Copertura Assicurativa è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze, adibiti, per almeno $\frac{3}{4}$ della superficie complessiva a civile abitazione, uffici e/o studi professionali, sui quali esista un'ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione a garanzia del contratto di mutuo stipulato con l'Assicurato.

L'assicurazione è altresì prestata, limitatamente al SETTORE A di cui al PACCHETTO 1 – Modulo BASE, anche per:

- i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione, destinati a civile abitazione, uffici e/o studi professionali;
- i box (escluse le autorimesse).

ART. 2 – VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI)

L'assicurazione Incendio del Fabbricato è vincolata a favore della Banca Contraente, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati, la Società, più precisamente, liquida la Banca vincolataria fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo, liquida direttamente l'Assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare del danno.

Pertanto la Società si obbliga a :

- a) non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso della Banca vincolataria;
- b) comunicare alla Banca vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell'assicurazione.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Per ciascun Assicurato, l'operatività delle garanzie decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e cesserà alla data indicata sul modulo stesso.

ART. 4 – DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE

In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza secondo quanto previsto dal precedente Art. 3 delle CGA.

Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, la disdetta del contratto deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Copertura assicurativa.

ART. 5 - PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA

Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:

Pagamento del premio assicurativo su base annua

Il costo assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni, di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di adesione.

Tassi e premi lordi ‰

Anni durata	Pacchetto 1	Pacchetto 1 Plus	Pacchetto 2	Pacchetto 2 Plus	Pacchetto 3	Pacchetto 3 Plus	Pacchetto 4	Pacchetto 4 Plus
1	0,23	0,23+ 0,21	0,60	0,60+ 0,38	0,78	0,78+ 0,38	0,78+ € 35	0,78+ 0,38+ € 35

ART. 6 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato

- Addebito tramite R.I.D.

ART. 7 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
35%	57,14%

Tabella esemplificativa dei premi:

La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni)

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato	€ 100.000,00	€100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Pacchetto di Garanzie scelto	1	1 PLUS	2	2 PLUS
Durata del mutuo (mesi)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)
Durata della copertura assicurativa (mesi)	12 mesi (1 anno)	12 mesi (1 anno)	12 mesi (1 anno)	12 mesi (1 anno)
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 23,00	€ 44,00	€ 60,00	€ 98,00
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 18,81	€ 36,00	€ 49,08	€ 80,16
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto)	€ 6,58	€ 12,6	€ 17,18	€ 28,06
Provvigioni percepite dall'Intermediario (in valore assoluto)	€ 3,76	€ 7,2	€ 9,82	€ 16,03

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato	€ 100.000,00	€100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Pacchetto di Garanzie scelto	3	3 PLUS	4	4 PLUS
Durata del mutuo (mesi)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)
Durata della copertura assicurativa (mesi)	12 mesi (1 anno)	12 mesi (1 anno)	12 mesi (1 anno)	12 mesi (1 anno)
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 78,00	€ 116,00	€ 113,00	€ 151,00
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 63,80	€ 94,89	€ 92,43	€ 123,52
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto)	€ 22,33	€ 33,21	€ 32,35	€ 43,23
Provvigioni percepite	€ 12,76	€ 18,98	€ 18,49	€ 24,70

dall'Intermediario (in valore assoluto)				
--	--	--	--	--

ART. 8 - REGIME FISCALE

I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 22,25%.

ART. 9 - OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Intermediario Collocatore si impegna a:

- consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all'Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
- fornire copia della Modulo di Adesione;
- sottoporre a ciascun Assicurato, l'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali;
- comunicare alla Compagnia la data di eventuale estinzione anticipata del Finanziamento;

ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ.

Art. 11 – AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

ART. 12 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..

ART. 13 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

ART. 14 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

ART. 16 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:

- **alla Società:**

Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop.: Via Valle di Pruviniario, 20 - 37020 San Floriano (Verona). Fax 045-6837302

ART. 17 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop.
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 045.83.72.354
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio, o ha la sede legale o amministrativa.

ART. 19 - ALLEGATI

Gli allegati alla presente Polizza costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e necessaria della stessa.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A INCENDIO DEL FABBRICATO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 20 - Oggetto della garanzia incendio ed altri danni ai beni

Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato ed all'arredamento, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

- o incendio;
- o fulmine, escluso fenomeno elettrico;
- o esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- o caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate e satelliti.

Art. 21 - Estensioni di garanzia

Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- a. i danni per i quali è prestata l'assicurazione settore A - "Incendio ed altri danni ai beni" - cagionati con colpa grave dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- b. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 20 - "Oggetto della garanzia incendio ed altri danni ai beni" che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 m da esse. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250,00;
- c. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio
- d. i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini. Per ogni sinistro indennizzabile a termine di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250,00;
- e. i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'assicurato e/o contraente;
- f. i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli);
- g. i danni, causati da incendio ad oggetti di arredamento che si trovino all'esterno, nelle immediate vicinanze dei locali oggetto dell'assicurazione (giardini, balconi, terrazze), purché il sinistro colpisca anche le cose contenute nel fabbricato stesso con il massimo indennizzo annuo del 5% della somma assicurata per l'incendio dell'arredamento e purché sia operante la garanzia incendio arredamento;

La Società garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.

Art. 22 - Esclusioni

Non sono compresi in garanzia i danni:

- a. cagionati con dolo dell'assicurato;
- b. causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, macchine, apparecchi e circuiti compresi per effetto di correnti, scariche, cortocircuiti, sbalzi di tensione;
- c. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- e. di scritte ed imbrattamento;
- f. causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- g. all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h. a vetri e cristali;
- i. indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- j. subiti da alberi, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali e agricole in genere.

Non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro oltre quelle previste dall'art. 21 - "Estensioni di garanzia".

Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 - "Estensioni di garanzia" settore A, Cattolica non risponde dei danni causati da:

- a. inondazione, frana, dispersione di liquidi;
- b. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi;
- c. furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d. subiti dalle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e. confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata.

Art. 23 - Garanzie prestate e somme assicurate

Le garanzie della presente sezione sono prestate al fabbricato e all'arredamento nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto (PRA) e per le somme assicurate specificate nel Modulo di Adesione.

Relativamente alla garanzia "Incendio ed altri danni ai beni" per il fabbricato l'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa a una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

Relativamente alla garanzia per l'arredamento si precisa che:

- o per valori, preziosi e collezioni l'indennizzo complessivo non potrà superare il 10% della somma assicurata; detto limite s'intende elevato al 20% qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;
- o per oggetti dell'arredamento (mobilio, provviste, attrezzi sportivi e dotazioni comuni) contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione l'indennizzo complessivo non potrà superare il 5% della somma assicurata.

Art. 24 - Massima somma assicurabile

La garanzia incendio di cui al settore A è limitata:

- o per singolo fabbricato, al valore dichiarato sul Modulo di adesione e non può essere prestata per capitali eccedenti l'importo di Euro 1.000.000,00 (un milione);

- per l'arredamento, al valore dichiarato sul Modulo di adesione e non può essere prestata per valori eccedenti l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila)

Art. 25 - Prestazione Speciale - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, gli ospiti dell'assicurato, gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato purché questi, a loro volta, non esercitino l'azione verso il responsabile.

Art. 26 - Limiti di indennizzo per oggetto

Relativamente all'arredamento, per la garanzia "Incendio ed altri danni ai beni", fermo quanto disposto dall'art. 23 - "Garanzie prestate e somme assicurate" l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- i valori saranno indennizzabili con il limite di Euro 2.500,00;
- i preziosi saranno indennizzabili con il limite di Euro 2.500,00 per singolo oggetto; tale limite si intende elevato a Euro 5.000,00 qualora tali beni siano custoditi in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;
- le pellicce, gli oggetti e servizi di argenteria, le collezioni, nonché quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e gli altri beni dell'arredamento diversi dai precedenti, compresi i mobili di antiquariato, saranno indennizzabili con il limite di Euro 15.000,00 per singolo oggetto o singola collezione.

Art. 27 - Aumento del limite di indennizzo per oggetti preziosi

A parziale modifica dell'art. 23 - "Garanzie prestate e somme assicurate", per valori, preziosi e collezioni l'indennizzo complessivo non potrà superare il 20% della somma assicurata; detto limite s'intende elevato al 30% qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg.

Art. 28 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia i beni indicati ai seguenti punti:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

Art. 29 - Caratteristiche dei fabbricati

Per la validità della garanzia i fabbricati assicurati e/o contenenti le cose assicurate debbono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- solai e armature del tetto comunque costruiti.

Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che il fabbricato e/o l'arredamento da assicurare si trovi all'interno di una costruzione che complessivamente sia adibita per almeno $\frac{3}{4}$ della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, ipermercati, depositi agricoli.

Art. 30 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia;

adibito a uso abitativo, ufficio o studio professionale.

SEZIONE B
EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI/ATTI VANDALICI

Art. 31 - Oggetto della garanzia Eventi Naturali e Sociopolitici

Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato per i quali sia richiamata la presente garanzia aggiuntiva in conseguenza di:

- a. atti vandalici e eventi sociopolitici di cui al seguente art. 33 - "Eventi sociopolitici";
- b. danni materiali e diretti causati al fabbricato da uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non.

Art. 32 - Estensioni di garanzia

Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- a. i danni per i quali è prestata l'assicurazione SETTORE B - Eventi naturali e sociopolitici - cagionati con colpa grave dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- b. i danni materiali e diretti causati al fabbricato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 31 - "Oggetto della garanzia Eventi Naturali e Sociopolitici" che abbiano colpito il fabbricato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esse. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250,00;
- c. i danni da sovraccarico di neve, col massimo indennizzo annuo di Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento); per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250,00;
- d. i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato avvenuto a seguito di rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250,00 e in nessun caso la Società indennizzerà importi superiori a Euro 1.600,00 per sinistro e per ogni annualità assicurativa;

La Società garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.

Art. 33 - Eventi sociopolitici

La Società risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi compresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi, nonché quelli di sabotaggio.

Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.

Art. 34 - Esclusioni e limitazioni

Non sono compresi in garanzia i danni:

- a. cagionati con dolo dell'assicurato;

- b. causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
- c. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
- d. causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- e. per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- f. derivanti da scritte ed imbrattamento;
- g. ai vetri e ai cristalli;
- h. indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- i. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- j. avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi

Relativamente alle garanzie previste dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società non risponde dei danni:

- k. verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- l. causati da:
 - o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - o mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - o formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - o gelo, neve, valanghe, slavine salvo quanto previsto dal precedente art. 29 "gelo";
 - o cedimento o franamento del terreno;
- m. subiti da:
 - o alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - o recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - o beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - o tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - o lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Relativamente alla garanzia "sovraccarico di neve", sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione.

Relativamente alla garanzia "danni da gelo", sono escluse dall'assicurazione:

- o le spese per demolizione e ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura;
- o le grondaie, i pluviali e le tubazioni interrato.
- o Per ogni sinistro indennizzabile rispettivamente verrà applicato uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 250,00.

Art. 35 - Garanzie prestate e somme assicurate

Le garanzie del presente settore sono prestate al fabbricato nella forma PRA (Primo Rischio Assoluto) e per la somma assicurata, con le limitazioni previste.

Relativamente alle garanzie eventi naturali per il fabbricato l'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

Art. 36 - Caratteristiche dei fabbricati

La tipologia del fabbricato indicata nella descrizione del rischio riportata del Modulo di Adesione deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- solai e armature del tetto comunque costruiti.

Art. 37 - Delimitazioni territoriali e di uso

Le garanzie del presente settore si intendono per la tipologia del fabbricato assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito ad uso abitativo e/o studio professionale.

SEZIONE C
ACQUA CONDOTTA, RICERCA GUASTO, FENOMENO ELETTRICO

Art. 38 - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato per i quali sia richiamata la presente garanzia aggiuntiva, da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 10% della somma assicurata alla garanzia incendio per il fabbricato.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250.

La Società non risponde:

- dei danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- dei danni causati da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;
- dei danni causati da guasto o rottura di condutture completamente interrato;
- dei danni alle cose poste in locali interrati o seminterrati.

Art. 39 - Ricerca del guasto per acqua condotta

La Società indennizza le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato ed impianti fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia aggiuntiva "acqua condotta", con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 5‰ (cinque per mille) della somma assicurata alla garanzia incendio ed eventi naturali per il fabbricato.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250,00.

Art. 40 - Danno elettrico a impianti elettrici fissi

La Società indennizza i danni materiali e diretti, per i quali sia richiamata la presente garanzia aggiuntiva, causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato indicato in polizza, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, entro il massimale di Euro 2.600,00

La garanzia si estende alle antenne radio - televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia assoluta di Euro 250,00.

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

La presente garanzia aggiuntiva è prestata nella forma di garanzia a Primo Rischio Assoluto.

Art. 41 - Prestazione Speciale - Fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli elettrodomestici e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'arredamento, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, con il massimo indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla garanzia incendio ed elementi naturali e altri danni ai beni per l'arredamento.

Limitatamente al televisore, la garanzia è estesa allo scoppio del tubo catodico. Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi o riconducibili a carenze di manutenzione.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250,00.

Art. 42 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 cod. civ., verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge e gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SEZIONE A, B, C
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 43 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui. L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile dare avviso del sinistro a:

Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop.
Ufficio Sinistri
Via Valle di Pruvignano, 20
37020 S. Floriano di San Pietro in Cariano, Verona (VR)
oppure
telefonando al numero verde 800 - 206692

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa ed esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

Art. 44 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti. Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art.45 - "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto.

Art. 45 - Determinazione del danno da parte dei periti

I. Mandato

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio dei periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il

collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate, redatto in duplice copia originale da consegnarsi a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 46 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

Sia nel caso in cui le Parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri, determinando il danno separatamente per ogni singola partita:

"Fabbricato" - La garanzia è prestata nella forma "valore a nuovo".

- a) Ai fini del presente articolo, il termine "valore a nuovo" indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione, o, in caso di danni limitati ad alcune parti del fabbricato stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
- b) In caso di sinistro, per determinare l'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
 - si determinerà il valore del fabbricato, stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");
 - si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti a seguito del sinistro dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
 - qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il Valore a Nuovo;
 - sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.
- c) Qualora la ricostruzione del fabbricato e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro dodici mesi dalla liquidazione dell'indennizzo di cui al punto b), Cattolica si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all'ammontare del deprezzamento. Tale indennizzo supplementare sarà corrisposto entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'assicurato

della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di dodici mesi di cui sopra può essere prorogato di anno in anno in caso di comprovata forza maggiore. Qualora la somma assicurata sia risultata inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo supplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo.

- d) Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto b).
- e) La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per Cattolica.

"Arredamento" - Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Tale detrazione per deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanzia aggiuntiva "assicurazione del valore a nuovo". L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

Art. 47 - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 48 - Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente sul Modulo di Adesione, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile.

Art. 49 - Collezioni

Per quanto riguarda la distruzione parziale di collezioni, la Società corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene distrutto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti.

Art. 50 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

SEZIONE D
RESPONSABILITA' CIVILE FABBRICATO

Art. 51 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato nei limiti del massimale pari ad Euro 516.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato nel modulo di adesione e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo.

Art. 52 - Responsabilità civile fabbricato

Con la presente garanzia la copertura assicurativa si estende ai risarcimenti per responsabilità civile dell'assicurato, quale proprietario del fabbricato o parte di esso, nelle seguenti ipotesi:

- a) responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, le strade private e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
- b) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture; in caso di sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 10% del danno liquidabile ai termini di polizza con un minimo pari all'importo della franchigia assoluta per danni a cose prevista pari a € 500,00;
- c) responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l'assicurato sia proprietario di un appartamento in condominio.

Art. 53 - Massimale assicurato

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di Euro 516.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Per ogni sinistro, riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza, verrà applicata una franchigia assoluta di €. 250,00.

Art. 54 - Rischi esclusi

Non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- b) da inquinamento in genere;
- c) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
- d) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- e) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- f) derivanti dalla proprietà di piscine;
- g) a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato per importi superiori al 50% del massimale indicato in polizza;

- h) di cui l'assicurato debba rispondere nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato;
- i) derivanti da insalubrità dei locali;
- j) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio ed uso di prodotti di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- k) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- l) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- m) provocati da campi elettromagnetici.

Art. 55 - Delimitazione territoriale e d'uso

La garanzia responsabilità civile fabbricato prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato di proprietà dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito ad uso abitativo, ufficio o studio professionale.

SEZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA
--

Art. 56 - Oggetto della garanzia responsabilità civile vita privata

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare stabilmente conviventi con l'assicurato stesso, nei limiti del massimale di cui all'art. 51 di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti accidentali della vita privata.

L'assicurazione vale altresì per i danni cagionati da persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (quali personale addetto al servizio domestico, figli minori, minori in affidamento temporaneo o preadottivo).

Il massimale assicurato per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 57 - Responsabilità civile vita privata

L'assicurazione è operante unicamente per fatti della vita privata (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere) commessi dall'assicurato, da persone delle quali deve rispondere (figli minorenni e domestici) e dai componenti il nucleo familiare stabilmente conviventi con l'assicurato stesso (coniuge, figli maggiorenni, altri congiunti).

Tra le ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto sono quindi comprese quelle derivanti da:

- a) proprietà del fabbricato o di parte di esso, nelle seguenti ipotesi:
 - responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, le strade private e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
 - responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture; in caso di sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 10% del danno liquidabile ai termini di polizza

- con un minimo pari all'importo della franchigia assoluta per danni a cose prevista;
- responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l'assicurato sia proprietario di un appartamento in condominio;
- b) conduzione dei locali ove l'assicurato dimora abitualmente e/o temporaneamente e uso dei relativi impianti fissi comprese antenne televisive e per radioamatori;
 - c) somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'assicurato;
 - d) incendio, esplosione di gas;
 - e) scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
 - f) scoppio del tubo catodico dell'apparecchio televisivo;
 - g) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
 - h) proprietà ed uso di: velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
 - i) pratica di attività sportive, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 56 "Rischi esclusi" lettera a);
 - j) proprietà o custodia di cani (massimo uno) e altri animali da casa e da cortile;
 - k) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
 - l) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, compresa l'antenna TV, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private, esclusa comunque la sua circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;
 - m) responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura o del motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private, e risponde dei danni materiali cagionati a terzi. Sono comunque esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile autoveicoli (legge 24/12/1969 n 990);

Art. 58 - Massimale assicurato

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di €. 516.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Per ogni sinistro, riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza, verrà applicata una franchigia assoluta di €. 250,00.

Art. 59 - Rischi esclusi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari occasionali che subiscano il danno in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;

- b) da furti commessi da terzi anche qualora sia stato agevolato da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato;
- c) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) da inquinamento in genere;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) ai trasportati su veicoli a motore;
- g) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- j) da proprietà e uso di armi da fuoco;
- k) da proprietà ed uso di cavalli;
- l) derivanti dall'esercizio della caccia;
- m) derivanti dalla proprietà e conduzione di piscine;
- n) a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato per importi superiori al 50% del massimale indicato in polizza;
- o) di cui l'assicurato debba rispondere nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato;
- p) derivanti da insalubrità dei locali;
- q) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio, uso di prodotti di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- r) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- s) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- t) provocati da campi elettromagnetici.

Art. 60 - Estensione territoriale

L'assicurazione si intende operante entro i confini di tutti gli Stati Europei esclusi quelli dell'ex Unione Sovietica. L'assicurazione si intende inoltre valida per Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.

Relativamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato la garanzia si intende operante a condizione che lo stesso sia:

- situato in Italia;
- adibito ad uso abitativo, ufficio o studio professionale.

SEZIONE D, E
DENUNCIA DEL SINISTRO

Art. 61 - Denuncia di sinistro

L'assicurato o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare avviso del sinistro a:

Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop.
Ufficio sinistri
Via Valle di Pruvignano, 20
37020 S. Floriano di San Pietro in Cariano, Verona (VR)
oppure
telefonando al numero verde 800 - 206692

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome ed il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'assicurato.

Art. 62 - Gestione della vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.